

## ATTO AGGIUNTIVO

**alla Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia e delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie in ordine all'attuazione e gestione del regime di aiuto istituito dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013 finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.**

Con il presente Atto aggiuntivo, tra:

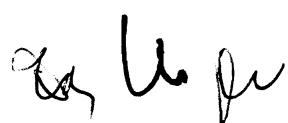
il Ministero dello Sviluppo Economico, con sede in Roma, via Molise 2 codice fiscale 80230390587, per il quale interviene il Dott. Carlo Sappino, Direttore Generale per gli incentivi alle imprese, nel seguito denominato MISE

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia, con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale: 05678721001, per la quale interviene il dr. Domenico Arcuri, Amministratore Delegato, nel seguito denominata Agenzia,

## PREMESSO

- che il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese e l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia in data 5 luglio 2013 hanno sottoscritto la Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia e delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie in ordine all'attuazione e gestione del regime di aiuto istituito dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013 finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- che il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 30 ottobre 2013 (pubblicato in G.U.R.I. 23 dicembre 2013, n. 300) ha previsto l'applicazione al territorio del cratere sismico nella regione



Abruzzo del regime di aiuto per la promozione della nascita di nuove piccole imprese istituito con il predetto DM 6 marzo 2013;

- che l'articolo 4, comma 1, del citato DM 30 ottobre 2013, affida all'Agenzia gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al medesimo decreto;
- che lo stesso articolo 4, comma 2, del DM 30 ottobre 2013 prevede che *"con atto aggiuntivo alla convenzione tra Ministero e Soggetto gestore di cui all'art. 4, comma 2, del decreto, da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento al Soggetto gestore delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività, che sono posti a carico delle medesime risorse"*;
- che l'articolo 8, comma 8, del DL 24 aprile 2014, n. 66, in corso di conversione, autorizza le Amministrazioni *"a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi"*;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1**


##### **(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto aggiuntivo il quale costituisce integrazione e/o modifica della Convenzione del 5 luglio 2013, per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agenzia e delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie in ordine all'attuazione e gestione del regime di aiuto istituito dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013 (di seguito *Decreto*) finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia (di seguito *Convenzione*).

#### **Art. 2**

##### **(Oggetto)**

1. Con il presente Atto aggiuntivo sono regolati, tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia, i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento all'Agenzia delle risorse finanziarie e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività derivanti dall'estensione delle agevolazioni di cui al Decreto



del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013 alle nuove piccole imprese ubicate nel territorio del cratere sismico aquilano.

### **Art. 3**

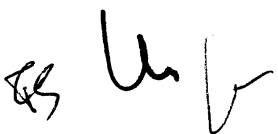
#### **(Art. 6 bis della Convenzione)**

1. Dopo l'Art. 6 "Risorse finanziarie e loro trasferimento" della Convenzione è inserito il seguente Art. 6 bis "Risorse finanziarie ex DM 30 ottobre 2013 e loro trasferimento":

#### *Art. 6 bis*

##### *(Risorse finanziarie ex DM 30 ottobre 2013 e loro trasferimento)*

- 1. Il MISE trasferisce annualmente, in un apposito conto corrente bancario in contabilità separata intestato all'Agenzia, le risorse di cui all'art. 3, comma 1, del DM 30 ottobre 2013 a seguito di richieste dalla stessa elaborate, sulla base delle erogazioni effettuate nell'anno precedente, della conseguente giacenza residua e delle previsioni di erogazione per l'anno. Per il primo anno di attività le risorse sono trasferite sulla base di una stima attendibile delle erogazioni future. Il citato conto corrente è esclusivamente dedicato alle erogazioni in favore delle nuove piccole imprese ubicate nel territorio del cratere sismico aquilano, nelle forme previste dalle misure agevolative previste dal DM 30 ottobre 2013.*
- 2. Le risorse finanziarie destinate ai servizi di tutoring tecnico-gestionale a sostegno della fase di avvio dell'impresa, sono trasferite in un ulteriore apposito conto corrente bancario, in contabilità separata, intestato all'Agenzia e dedicato all'erogazione dei suddetti servizi di tutoring. Per ciascuna impresa ammessa alle agevolazioni ai sensi del Titolo III del Decreto, il MISE riconosce all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di erogazione del servizio di tutoring tecnico-gestionale a sostegno della fase di avvio delle imprese agevolate il rimborso dei costi sostenuti e documentati dall'Agenzia per un ammontare massimo di Euro 5.000,00 IVA compresa, calcolato secondo quanto previsto nel documento "Servizio di tutoring tecnico-gestionale" allegato B) alla presente convenzione.*
- 3. Le somme versate sui predetti conti correnti, che saranno eventualmente svincolate a seguito di disimpegni, e le somme rientrate o recuperate a fronte di rinunce e revoche dei benefici concessi, saranno considerati dall'Agenzia nel calcolo della giacenza residua annuale, fino al 31 dicembre 2018. Decorso tale termine tali somme dovranno essere restituite al MISE, sulla base delle indicazioni fornite dal MISE stesso.*
- 4. Gli interessi netti maturati sui conti correnti di cui ai commi precedenti saranno utilizzati a favore delle imprese destinatarie delle misure agevolative previste dal DM 30 ottobre 2013 secondo le modalità e i criteri definiti dal MISE.*
- 5. Sulla movimentazione dei predetti conti correnti l'Agenzia fornirà rendiconti annuali al MISE.*



#### **Art. 4**

##### **(Art. 7 bis della Convenzione)**

1. Dopo l'Art. 7 "Rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia" della Convenzione è inserito il seguente Art. 7 bis "Rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia per le attività ex DM 30 ottobre 2013":

##### *Art. 7 bis*

*(Rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia per le attività ex DM 30 ottobre 2013)*

- 1. Per lo svolgimento delle attività riconducibili all'attuazione e gestione delle agevolazioni di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013 alle nuove piccole imprese ubicate nel territorio del cratere sismico aquilano di cui al DM 30 ottobre 2013, all'Agenzia è riconosciuto, per l'intero periodo di durata della presente convenzione, il rimborso dei costi sostenuti e documentati per un importo massimo di Euro 390.000,00 (trecentonovantamila/00), IVA compresa, determinato come specificato nell'Allegato C1 "Quadro Economico", a valere sui 13.000.000,00 di Euro previsti dall'Art. 3, comma 2, del DM 30 ottobre 2013.*
- 2. Il rimborso dovuto all'Agenzia è riconosciuto a titolo di ristoro dei costi effettivi, sostenuti per le attività di cui al precedente comma 1 ed è calcolato secondo quanto previsto nel "Disciplinare di rendicontazione", che è riportato in allegato D) alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante.*
- 3. Il rimborso copre ogni onere che l'Agenzia sopporta per l'adempimento delle attività, liberando il MISE da ogni eventuale altra richiesta.*
- 4. L'Amministrazione si riserva, qualora ne riconosca i presupposti, l'applicazione delle riduzioni previste dall'Art. 8 del DL 24 aprile 2014, n. 66, in corso di conversione.*

#### **Art. 5**

##### **(Norma di rinvio)**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto aggiuntivo, si conferma e rinvia a quanto disciplinato nella Convenzione del 5 luglio 2013, per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agenzia e delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie in ordine all'attuazione e gestione del regime di aiuto istituito dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013.



**Art. 6**  
**(Efficacia)**

1. Il presente Atto aggiuntivo ha efficacia dalla data di sottoscrizione.
2. Per le attività svolte dall'Agenzia antecedentemente alla data di efficacia del presente atto aggiuntivo, per rispondere alle particolari ragioni di urgenza delle attività necessarie per consentire l'apertura dello sportello nei termini stabiliti dal Decreto Direttoriale del 23 dicembre 2013, viene riconosciuto dal Ministero, a valere sull'importo complessivo di cui al comma 1 dell'art. 7 bis, il rimborso dovuto secondo quanto previsto dall'Allegato D) alla Convenzione.
3. Il presente Atto aggiuntivo viene redatto in triplice originale, di cui uno per l'Agenzia e due per il MISE.

Allegato:

- *Allegato C1 "Quadro Economico".*

Roma, **24 GIU. 2014**

Per il Ministero dello sviluppo economico  
Direttore Generale per gli incentivi alle imprese

(Dr. Carlo Sappino)



Per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Amministratore Delegato

(Dr. Domenico Arcuri)



**ALLEGATO C1: QUADRO ECONOMICO**  
**(Art. 7 bis Convenzione)**

SS  
u. l. b.

### **1.1 Determinazione dell'importo massimo dei corrispettivi**

Il corrispettivo spettante all'Agenzia ai sensi Art. 7 bis della Convenzione si sostanzia nel ristoro dei costi effettivi dalla stessa sostenuti e documentati, fino ad un massimo stabilito al comma 1 del medesimo Art. 7 bis.

In particolare il Committente rimborserà, secondo le regole stabilite nell'Allegato D - "Disciplinare di Rendicontazione", i costi che l'Agenzia avrà effettivamente sostenuto per lo svolgimento delle attività di cui all'Articolo 2 della Convenzione derivanti dall'estensione delle agevolazioni di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013 alle nuove piccole imprese ubicate nel territorio del cratere sismico aquilano, come meglio dettagliate nell'Allegato A – "Piano delle Attività.

L'importo massimo fissato all'Art. 7 bis della Convenzione, è stato definito sulla base della stima delle giornate uomo, delle acquisizioni di beni e servizi e degli altri costi necessari per l'esecuzione delle attività descritte nel suddetto Allegato A – Piano delle Attività.

### **1.2 Valorizzazione attività**

Il controvalore, fissato all'Art. 7 bis della Convenzione, è stimato in complessivi € 390.000,00 – IVA inclusa - sulla base delle seguenti ipotesi di costo:

- a. per le attività di istruttoria delle domande presentate, di cui al punto 3 dell'Allegato A, è stato stimato un costo di circa € 118.000,00
- b. per le attività di erogazione delle agevolazioni concesse e di monitoraggio delle imprese finanziate, di cui al punto 4 dell'Allegato A, è stato stimato un costo di circa € 141.400,00
- c. per le attività di coordinamento e controllo, di cui al punto 5 dell'Allegato A, è stato stimato un costo di circa € 7.000,00

Sui costi come sopra stimati sarà calcolata la quota di spese indirette, secondo quanto stabilito al paragrafo 2.3 dell'Allegato D – Disciplinare di Rendicontazione.

Trattandosi di una stima che si basa prevalentemente su ipotesi, tra cui il numero di domande ricevibili e il tasso di approvazione delle stesse, suscettibili di revisione alla luce dei dati via via consuntivati, la suddivisione degli importi tra le diverse tipologie di attività ha valore indicativo e potrà essere oggetto, nei limiti del massimale fissato dall'Art. 7 bis, di aggiornamenti negli anni successivi a quello di avvio dell'operatività sulla base dei risulti progressivamente consuntivati.

